

	REP.65373	
	COMUNE DI FIRENZE	
	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE	
	ECONOMICO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI	
	COMUNALI ANNI 2022-2023-2024 - LOTTO 1 QUARTIERE 1, CIG	
	9108755E67	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 16	
	(sedici) del mese di giugno, in Firenze e precisamente	
	negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza	
	della Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott.ssa Annarita SETTESOLDI, Vice	
	Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzata	
	a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si	
	sono presentati e personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a Firenze il 28	
	dicembre 1965, domiciliata per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	
	Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e	
	formative della Direzione Istruzione, giusto il	

	disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di	
	Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per	
	l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	2) il Sig. Flavio ZACCOMER, nato a Udine (UD) il 2	
	giugno 1975, domiciliato per la carica ove appresso, il	
	quale mi dichiara di intervenire al presente atto non	
	in proprio ma nella sua qualità di Vice Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione dell'Impresa "EURO &	
	PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	di seguito anche "EURO & PROMOS SH", con sede in	
	TORINO, Strada del Drosso 33/8 Cap 10135, Codice	
	Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle	
	Imprese di Torino n. 00518170311, giusta risulta da	
	visura camerale del giorno 20 maggio 2022, contraenti	
	della cui identità personale e veste rappresentativa,	
	io Vice Segretario Generale del Comune di Firenze sono	
	certa.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. 2022/DD/01152 del 28 febbraio	
	2022, veniva indetta, in forma telematica sulla	
	piattaforma START della Regione Toscana, una procedura	
	aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad	
	oggetto la gestione del servizio "Centri Estivi	
	comunali anni 2022-2023-2024 - 5 Lotti", da	
	aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta	
	2	

	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	
	del Codice dei Contratti Pubblici e venivano approvati	
	i relativi atti di gara;	
	- con verbale in seduta pubblica della Commissione	
	Giudicatrice in data 29 aprile 2022, veniva	
	individuata, per il LOTTO 1 QUARTIERE 1, CIG 9108755E67	
	quale migliore offerta quella presentata da "EURO &	
	PROMOS SH", che aveva offerto il ribasso del 7,56412%	
	(sette virgola cinquantaseimilaquattrocentododici per	
	cento);	
	- l'offerta presentata da "EURO & PROMOS SH" veniva	
	ritenuta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del	
	Codice dei Contratti Pubblici e veniva attivato il sub	
	procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi del	
	richiamato art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici;	
	- Con il verbale di verifica delle giustificazioni	
	dell'offerta anomala presentate da "EURO & PROMOS SH"	
	recepito al Prot. 158057 del 9 maggio 2022 veniva	
	verificata la conformità dell'offerta economica con	
	l'articolazione organizzativa complessiva progettata	
	dall'operatore economico e la sua adeguatezza rispetto	
	a quanto richiesto dal Capitolato;	
	- in sede di verifica dell'anomalia venivano acquisite	
	specifiche integrative dell'offerta tecnica,	
	riguardanti l'impiego, l'organizzazione ed il costo	

	unitario del personale impiegato, coerentemente con	
	l'offerta economica ed il dettaglio economico, come	
	specificato nel documento che si allega al presente	
	atto, per formarne parte integrante e sostanziale;	
	- è stata valutata la sostenibilità economica	
	dell'offerta, anche con riferimento al costo del	
	personale;	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione	
	Istruzione n. 2022/DD/03125 del 9 maggio 2022,	
	l'Accordo Quadro oggetto del presente contratto veniva	
	aggiudicato a "EURO & PROMOS SH", fatto salvo l'esito	
	positivo dei controlli di cui all'art. 80 del Codice	
	dei Contratti Pubblici;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da	
	determinazione dirigenziale DD/2022/04191 del 15 giugno	
	2022 della Direzione Istruzione;	
	- con nota prot. PR_TOUTG_Ingresso_0084116_20220511 del	
	giorno 11 maggio 2022 é stata richiesta l'informazione	
	prefettizia antimafia;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da	

	parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto	
	dalle medesime disposizioni;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e	
	Formative della Direzione Istruzione, Dott.ssa Simona	
	Boboli, ed in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	conclude con l'Impresa "EURO & PROMOS SH" in persona	
	del Sig. Flavio ZACCOMER, che accetta e si obbliga,	
	l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui	
	all'art. 54 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici di	
	esecuzione del Servizio di gestione dei Centri Estivi	
	comunali anni 2022-2023-2024 - LOTTO 1 QUARTIERE 1,	
	CIG 9108755E67 - alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica e loro allegati	
	presentate in sede di gara e conservate agli atti	
	della Direzione Istruzione;	
	- al Capitolato Speciale d'appalto e relativo	

	allegato 1;	
	- scheda integrazione dell'offerta tecnica acquisita	
	in sede di verifica dall'anomalia.	
	Il Sig. Flavio ZACCOMER, nei nomi, accetta	
	l'esecuzione del servizio oggetto del presente	
	contratto di accordo quadro, nonché tutte le	
	condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad	
	osservare e fare osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale	
	n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad	
	osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori il suddetto codice sia con riferimento	
	al presente contratto sia con riferimento ad ogni	
	contratto applicativo, pena la risoluzione del	
	contratto di accordo quadro.	
	Il Sig. Flavio ZACCOMER nei nomi, si obbliga ad	
	eseguire le prestazioni di servizi che di volta in	
	volta gli verranno richieste con appositi contratti	
	applicativi che verranno di volta in volta	
	individuate dall'Amministrazione e che saranno	
	disciplinate con specifici contratti di appalto	
	applicativi il cui importo sarà determinato dalle	
	prestazioni effettivamente richieste nei contratti	

	applicativi stessi. Pertanto dà atto che la	
	sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è	
	fonte della corresponsione di alcun corrispettivo	
	costituendo l'accordo quadro unicamente il documento	
	base per la regolamentazione dei contratti	
	applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere	
	i servizi che successivamente e progressivamente	
	saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del	
	presente accordo.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione	
	dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad	
	assumere i servizi che successivamente saranno	
	richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il	
	limite massimo di importo previsto di € 690.000,00	
	(seicentonovantamila) ed entro il periodo di validità	
	dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'accordo quadro ha una durata massima di 30 mesi e	
	decorre dalla firma del presente contratto, e potrà	
	terminare anche prima del termine suindicato in caso	
	di raggiungimento del limite massimo di importo	
	indicato all'art. 2 che precede. Per durata	
	dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il	
	quale la stazione appaltante può aggiudicare il	

	singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di	
	detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il	
	completamento dei servizi richiesti con contratti	
	applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si	
	intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti	
	applicativi per l'ultimazione dei servizi nel	
	rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto	
	dall'art. 54 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici.	
	Le parti danno atto che detta protrazione dei termini	
	non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere	
	compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo	
	la scadenza del termine di validità contrattuale del	
	presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata	
	dei contratti applicativi che verranno eventualmente	
	stipulati sarà singolarmente specificata negli	
	stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita	
	entro il periodo di termine utile specificatamente	
	previsto nel rispettivo contratto applicativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con	
	riferimento all'accordo quadro ed ai relativi	
	contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di	
	tutte le obbligazioni del contratto/i e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	

	inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a	
	ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2	
	dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici,	
	calcolata sul limite massimo di importo	
	previsto,viene costituita per un importo di €	
	27.600,00 (ventisettemilaseicento) mediante	
	fideiussione n. 1/39433/96/181951260 emessa da	
	UnipolSai spa in Pordenone in data 24 maggio 2022 e	
	relativa appendice di pari numero emessa il 31 maggio	
	2022.	
	"EURO & PROMOS SH" ha trasmesso alla Direzione	
	Istruzione tutte le polizze previste dall'art. 12 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara	
	di non avvalersi della facoltà di subappaltare.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI	
	CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, "EURO & PROMOS SH" si obbliga ad	
	ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata	
	per ciascun contratto applicativo del presente accordo	
	quadro. In particolare, la suddetta Impresa, con nota	

	di trasmissione prot. n. 181651 del 26 maggio 2022, che	
	si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici,	
	ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli	
	estremi dei propri conti correnti dedicati alle	
	commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.	
	n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante	
	bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati	
	nel documento, che si allega al presente atto a	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in	
	conseguenza del presente atto, transazioni senza	
	avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
	D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
	del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
	appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera).	
	Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI	
	Ciascun contratto applicativo con il quale sarà	
	richiesto all'affidatario del presente accordo quadro	
	lo svolgimento delle prestazioni oggetto	

	dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto	
	esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata	
	con mezzo elettronico.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a	
	misura, alle condizioni economiche di cui al	
	Dettaglio Economico allegato all'offerta economica e	
	alle altre condizioni d'appalto ivi indicate:	
	Dettaglio turni; Sedi; Entità e valore dei servizi di	
	gestione richiesti; Entità e valore dei servizi di	
	segreteria richiesti.	
	Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa	
	espresso riferimento alla disciplina del capitolato	
	speciale di appalto, con particolare riguardo agli	
	articoli relativi a:	
	- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a	
	carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e	
	controlli.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione	
	delle controversie è, pertanto, competente il foro di	
	Firenze.	
	ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"EURO & PROMOS SH" dichiara di essere a conoscenza di	

	tutte le norme pattizie di cui al protocollo di	
	legalità, approvato con Deliberazione di Giunta	
	Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della	
	Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura -	
	Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10	
	ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla	
	Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di	
	accettarne incondizionatamente il contenuto e gli	
	effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	"EURO & PROMOS SH" dichiara di operare nel rispetto	
	della normativa sulla Privacy ed in particolare di	
	essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti	
	del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.	
	101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n.	
	679/2016. "EURO & PROMOS SH" con nota in data 25 maggio	
	2022, che si conserva agli atti della Direzione	
	Istruzione, ha proceduto a individuare il proprio	
	Responsabile Privacy nella persona della sig.ra Dasy	
	POZZAN, C.F. PZZDSY82B55G888Z.	
	Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "EURO &	
	PROMOS SH" nella persona del legale rappresentante pro	
	tempore, sig.ra Dasy POZZAN quale Responsabile del	
	Trattamento dei dati personali. "EURO & PROMOS SH"	

	accetta la suddetta nomina secondo il modello e le	
	clausole predisposte dal Comune di Firenze.	
	"EURO & PROMOS SH" è responsabile della correttezza e	
	della riservatezza del proprio personale che è tenuto a	
	non divulgare informazioni o notizie relative al	
	contratto in oggetto.	
	ART. 12 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di	
	segreteria e di registro) e conseguenziali sono a	
	carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del	
	presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la	
	Casa Comunale.	
	Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs.	
	n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.	
	I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto	
	sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore	
	Aggiunto.	
	La stipula del presente contratto avviene ai sensi	
	dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso	
	dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo	
	quanto previsto dalle medesime disposizioni.	
	Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia	
	comporterà la risoluzione del contratto con ogni	
	conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento	
	dei danni subiti dall'Amministrazione.	

